



**Manuale operativo
per l'elezione del Presidente e
del Consiglio provinciale
della Provincia di FORLÌ- CESENA**

Approvato con delibera di Giunta Provinciale n.77073/291 del 5 agosto 2014 aggiornato con:

- delibera di Giunta Provinciale n. 81287/293 del 28 agosto 2014
- decreto Presidenziale n. 42097/140 del 24 novembre 2016
- decreto Presidenziale n. 24497/129 del 24 settembre 2018
- decreto Presidenziale n. 143 del 3 novembre 2021
- decreto Presidenziale n. 105 del 27 settembre 2024
- decreto Presidenziale n. 94 del 5 ottobre 2026

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Costituzione e funzionamento dell'ufficio elettorale e del seggio elettorale provinciale
- Art. 3 - Procedimento elettorale
- Art. 4 - Elezioni di secondo livello
- Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale
- Art. 6 - Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale
- Art. 7 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale
- Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente
- Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente
- Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a Presidente
- Art. 11 - Esame delle liste e delle candidature
- Art. 12 - Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature
- Art. 13 - Organizzazione del seggio elettorale
- Art. 14 - Insediamento della Sezione elettorale centrale e della Sottosezione
- Art. 15 - Compiti e poteri del Presidente del seggio e suo delegato
- Art. 16 - Funzioni del Vicepresidente
- Art. 17 - Compiti del segretario e degli scrutatori
- Art. 18 - Votazioni
- Art. 19 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia
- Art. 20 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere Provinciale
- Art. 21 - Operazioni di scrutinio
- Art. 22 - Materiale elettorale
- Art. 23 - Proclamazione degli eletti
- Art. 24 - Disposizioni finali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Manuale operativo, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, e alle Circolari del Ministero dell'Interno n° 32 e n. 35 del 2014, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Forlì-Cesena, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.

Art. 2 – Costituzione e funzionamento dell'ufficio elettorale e del seggio elettorale provinciale

1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, da effettuarsi ai sensi dell'art.1, comma 79, lettera a) della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i., presso la Provincia di Forlì-Cesena è costituito l'Ufficio Elettorale. L'ufficio è composto da un Responsabile, individuato nella figura del Segretario Generale con funzioni di Presidente e da 2 (due) componenti effettivi e almeno 2 (due) supplenti, scelti tra il personale dell'Ente. Il Presidente individua un componente con funzioni di Vice-Presidente. L'Ufficio Elettorale può validamente operare con la presenza di almeno 2 (due) componenti. L'ufficio è supportato da una segreteria operativa.
2. La costituzione dell'Ufficio Elettorale avviene con atto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, contestualmente dell'indizione dei comizi elettorali.
3. Con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio elettorale, è costituito, per le operazioni di votazione e di scrutinio, un Seggio Elettorale composto, di norma, da 1 (uno) funzionario/dirigente con funzioni di Presidente e da 4 (quattro) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario e una Sottosezione composta di norma, da 1 (uno) funzionario/dirigente con funzioni di Presidente delegato e da 4 (quattro) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario.
4. L'atto di costituzione del Seggio elettorale individua almeno 2 (due) supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.
5. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, individuato quest'ultimo all'atto dell'insediamento del seggio.

Art. 3 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le

elezioni del Presidente e/o del Consiglio provinciale, adottato dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

2. Il decreto è normalmente adottato entro il quarantesimo (40) giorno antecedente a quello previsto per la votazione.
3. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Forlì-Cesena e trasmesso, con posta elettronica certificata a tutti i Comuni della Provincia per la comunicazione al Sindaco e a ciascun Consigliere Comunale e per la pubblicazione in ciascun Albo Pretorio comunale e al Prefetto della Provincia.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 4 – Elezioni di secondo livello – Elettorado attivo e passivo

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i Sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia di Forlì-Cesena, in carica al 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non fanno parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune né gli ex amministratori elettivi degli enti commissariati.
3. Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Forlì-Cesena.
4. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
5. Per le cause di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità si rinvia alle disposizioni vigenti

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

1. L'anagrafe elettorale provinciale di Forlì-Cesena comprende il corpo elettorale suddiviso in sei fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

fascia A	colore azzurro	comuni fino a 3.000 abitanti
fascia B	colore arancione	comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
fascia C	colore grigio	comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
fascia D	colore rosso	comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
fascia E	colore verde	comuni da 30.001 a 100.000 abitanti
fascia F	colore viola	comuni da 100.001 a 250.000 abitanti

2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto i Segretari dei Comuni, su richiesta del Segretario Generale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Forlì-Cesena, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, una attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri Comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nella attestazione il Segretario indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita. Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica.
4. Entro il trentesimo (30°) giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale determina la composizione del corpo elettorale e la pubblica nel sito internet istituzionale sezione "Elezioni provinciali" della Provincia di Forlì-Cesena.
5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

Art. 6 - Formazione delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale

1. Ciascuna lista è identificata da un contrassegno caratterizzante e tale da non ingenerare

equivoci con altre liste, di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello Europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.14 della L.53/1990, dal Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito, gruppo politico o movimento. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa, pena la loro riconsiderazione.

2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.
3. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e Comune.
4. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
5. I candidati alla carica di Consigliere provinciale non possono essere sottoscrittori né della propria, né di altra lista concorrente. Possono sottoscrivere però la candidatura di un Presidente.
6. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale.
8. Nei primi cinque anni dalla entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215 non si applica il comma 71 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 ai sensi del quale nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Le disposizioni sulla parità

di genere previste dalla Legge 215/2012 viene applicata alle Elezioni provinciali che si terranno a partire dal 26 dicembre 2017.

Art. 7 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione del contrassegno di lista;
 - b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale;
 - c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Nella dichiarazione possono essere indicati fino a due delegati di lista, con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta - prima dell'inizio delle operazioni di voto – il rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al presentatore della lista.
4. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate:
 - a. le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura;
 - b. un contrassegno di lista, avente diametro di cm.3 e uno avente diametro dicm.5, in carta lucida, successivamente inviato anche in modalità telematica per garantirne una migliore riproduzione;
 - c. l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90
5. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.
6. L'Ufficio Elettorale, alla presentazione della lista, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti

presentati, indicando la data e l'ora di presentazione. L'ufficio elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.

7. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.

Art. 8 - Formazione della candidatura alla carica di Presidente

1. La candidatura a Presidente della Provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali), così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale di cui all'articolo 5. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori della propria candidatura né di altra candidatura a Presidente. Possono però sottoscrivere una lista di candidati al Consiglio provinciale.
3. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. L'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, si considera valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'Ufficio Elettorale

Art. 9 - Presentazione della candidatura alla carica di Presidente

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale attraverso una dichiarazione che deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato;
 - b) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.
2. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di

accettazione della candidatura.

3. La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.
4. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente si applicano le disposizioni contenute nel precedente art.7, commi 2', 3', 5', 6' e 7'.

Art. 10 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a Presidente

1. La presentazione, nelle mani di almeno uno dei componenti dell'Ufficio Elettorale, delle liste e delle candidature, deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio elettorale, l'ufficio sarà aperto al pubblico, rispettivamente nei giorni ventunesimo e ventesimo antecedenti la votazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Art. 11 – Esame delle liste e delle candidature

1. L'Ufficio Elettorale procede all'istruttoria delle liste e delle candidature presentate verificando che:
 - ciascuna lista o candidatura sia stata presentata nel termine previsto dell'articolo 10 con le informazioni e gli allegati previsti dagli artt.7 e 9;
 - siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui all'art.4;
 - nelle liste di candidati a Consigliere Provinciale nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60% del numero di candidati; in caso contrario applica i correttivi previsti dalla Legge 56/2014, art. 1, comma 71;
 - le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 15% o al 5% per cento degli aventi diritto al voto, rispettivamente per le candidature alla carica di Presidente e per le liste di candidati al Consiglio provinciale;
 - siano rispettate le disposizioni in merito alle caratteristiche del contrassegno.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio Elettorale provvede alla riconsolidazione della lista.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti essere inferiore al 15% o 5% degli aventi diritto al voto, la candidatura o la lista è dichiarata inammissibile.

Art. 12 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, riconsolidando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e nel presente manuale.
2. Entro il giorno successivo il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e delle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista e candidatura che possono assistere al sorteggio.
3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse all'albo pretorio informatico della Provincia, entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione, e ne cura la trasmissione ai sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni.
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

Art. 13 – Organizzazione del seggio elettorale

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza G. B. Morgagni n. 9 (Sezione elettorale centrale) e presso la sede distaccata di Cesena, in Viale Bovio n. 425 (Sottosezione elettorale).
2. Le sale per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovranno essere idonee a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 1/7/2014 n.32. A queste si

aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.

4. L'Ufficio Elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
5. L'Ufficio Elettorale attrezza i locali per la votazione con tavoli e sedie, 3 cabine elettorali, 2 urne (una per l'elezione del Presidente, l'altra per l'elezione del Consiglio) e materiale di cancelleria.
6. L'Ufficio Elettorale consegna al Presidente del seggio elettorale la lista di sezione e le schede di voto, nonché un timbro specifico del seggio, due esemplari di verbale delle operazioni del seggio e due tabelle di scrutinio per ciascuna elezione, come da modello allegato alla circolare ministeriale citata. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti elettorali da esporre dentro al seggio contenente i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.
7. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - la lista di sezione è suddivisa in sei elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia di riferimento. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i Comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune, i Consiglieri sono inseriti anche essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindaco;
 - le schede di voto sono contrassegnate, anche esse, dal colore della fascia demografica di riferimento;
 - ciascun elenco, unitamente alle relative schede, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del seggio presso la quale l'amministratore del Comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.

Art. 14 - Insediamento della Sezione elettorale centrale e della Sottosezione

1. La Sezione elettorale centrale e la Sottosezione sono costituiti nel pomeriggio del giorno antecedente a quello fissato per le elezioni o entro le ore 07.00 del mattino del giorno stesso delle elezioni.
2. Alle operazioni di insediamento della Sezione elettorale centrale e della Sottosezione possono presenziare i rappresentanti di lista.

3. All'atto dell'insediamento della Sezione elettorale centrale e della Sottosezione, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il Presidente e suo delegato di seggio verificano che nelle sedi di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 15 - Compiti e poteri del Presidente del seggio e suo delegato

1. Il Presidente e suo delegato, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su:
 - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - reclami, anche orali e proteste;
 - contestazione e nullità dei voti.
3. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale Provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
6. Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 16 - Funzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, o il Vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 17 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il Presidente/suo delegato in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 18 - Votazioni

1. Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel giorno fissato per lo svolgimento delle elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 19 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 20 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere Provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

Nel caso di omonimia nella stessa lista dovranno essere indicati nome e cognome del candidato al quale l'elettore vuole conferire la propria preferenza.

Art. 21 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente/suo delegato, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della Provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente/suo delegato e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'Amministrazione Provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri Provinciali, della stessa lista o più liste);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il Presidente/suo delegato esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.
10. Il Presidente/suo delegato può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei voti

Art. 22 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente/suo delegato sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) La lista sezionale, firmata da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal Presidente/suo delegato e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'Amministrazione Provinciale.
3. Il Presidente recapita tempestivamente il materiale elettorale presso la sede centrale della Provincia e ne garantisce la custodia in un luogo adeguato e sicuro.

Art. 23 - Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio Elettorale, lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio o, al più tardi, entro i 2 giorni successivi, sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali occorsi nella redazione dei verbali, procede *all'attribuzione dei voti e dei seggi nelle modalità indicate dalla circolare 32/2014*, e alla proclamazione prima del Presidente e poi dei consiglieri eletti.

2. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, l'Ufficio Elettorale pubblica all'albo della Provincia i nominativi dei candidati risultati eletti alla carica, rispettivamente di Presidente della Provincia e di Consigliere Provinciale. Trasmette, inoltre, i predetti nominativi ai Comuni per la loro pubblicazione in ciascun albo, e al Prefetto della Provincia.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente, in quanto compatibile nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

Si ricorda, in particolare, ai candidati la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art.1 comma 14 della legge n.3 del 9 gennaio 2019 avente per oggetto: "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".